

Gazzetta ufficiale

L 155

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
7 giugno 2013

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/267/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 65^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino circa le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi, e nella 92^a sessione del comitato della sicurezza marittima, circa gli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza e circa gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS e dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, inerenti alle esercitazioni di ingresso e soccorso in spazio chiuso** 1

2013/268/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di determinati codici e delle modifiche alle convenzioni relative a taluni protocolli o convenzioni** 3

REGOLAMENTI

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2013 della Commissione, del 6 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione 2013/269/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2013, che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea** 9

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 65^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino circa le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi, e nella 92^a sessione del comitato della sicurezza marittima, circa gli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza e circa gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS e dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, inerenti alle esercitazioni di ingresso e soccorso in spazio chiuso

(2013/267/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima.
- (2) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 64^a sessione nell'ottobre 2012, ha approvato le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi [risoluzione MEPC.94(46)], indotte dall'adozione del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere. È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 65^a sessione del MEPC, che si terrà dal 13 al 17 maggio 2013.
- (3) Il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 91^a sessione, ha approvato, gli emendamenti al codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) e gli emendamenti al capitolo III della convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS), dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 e del codice di sicurezza per i natanti a sustentazione dinamica. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 92^a sessione dell'MSC, che si terrà a giugno 2013.
- (4) Le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) riguardo alle petroliere monoscafo

adatteranno il CAS con un rimando al più recente (del 2011) programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita — ESP). Il regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ⁽¹⁾, dà applicazione al CAS.

- (5) Gli emendamenti al codice ISM vi inseriranno precisazioni riguardo alla composizione adeguata dell'equipaggio e alle responsabilità nell'ambito della delega dei compiti derivanti dal codice ISM, oltre ad aggiungervi le necessarie note in calce. Sebbene il codice ISM sia riportato in un allegato del regolamento (CE) n. 336/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, esso è altresì definito dal regolamento stesso quale la «sua versione aggiornata». A norma del regolamento (CE) n. 336/2006, le navi devono ottemperare alle prescrizioni della parte A del codice ISM. Gli emendamenti che saranno adottati in occasione della 92^a sessione dell'MSC produrranno quindi un effetto giuridico diretto su tale regolamento.
- (6) Gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS, per quanto riguarda i codici per le unità veloci 1994 e 2000 e il codice di sicurezza per i natanti a sustentazione dinamica, inseriranno nella regola 19 del capitolo III della convenzione SOLAS, nel capitolo 18 dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 e nel capitolo 17 del codice per i natanti a sustentazione dinamica l'obbligo di addestramento al soccorso per i membri dell'equipaggio incaricati di operazioni in spazi chiusi. La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽¹⁾, prevede specificamente l'applicazione dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, mentre per le unità più vecchie, cui tali codici non si applicano, prevede l'applicazione del precedente codice per i natanti a sostentazione dinamica.

- (7) Le modifiche e gli emendamenti, di cui è prevista l'adozione in occasione della 65^a sessione del MEPC e della 92^a sessione dell'MSC, possono essere considerati sviluppi positivi che, di conseguenza, meritano il sostegno dell'Unione.
- (8) L'Unione non è né membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. Occorre pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione in seno al MEPC e all'MSC e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche e dagli emendamenti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nella 65^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) l'Unione assume posizione favorevole all'adozione delle modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi [risoluzione MEPC.94(46)], che il medesimo comitato ha approvato nella 64^a sessione e che sono riportate negli allegati 13 e 16 del documento dell'IMO MEPC 64/23/Add. 1.

2. Nella 92^a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione favorevole all'adozione degli emendamenti del codice internazionale di gestione della

sicurezza (codice ISM) e relative linee guida e all'introduzione di un nuovo obbligo di addestramento al soccorso in spazio chiuso nella regola 19 del capitolo III della convenzione SOLAS, nel capitolo 18 dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 e nel capitolo 17 del codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica, emendamenti che il medesimo comitato ha approvato nella 91^a sessione e che sono riportati, rispettivamente, negli allegati 22, 30 e 31 del documento dell'IMO MSC 91/22/Add. 2, e nell'allegato 4 del documento dell'IMO MSC 92/3/1.

3. La posizione dell'Unione indicata nei paragrafi 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

4. Possono essere convenute modifiche formali e di lieve entità a tale posizione senza modificarla.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dagli emendamenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY

⁽¹⁾ GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di determinati codici e delle modifiche alle convenzioni relative a taluni protocolli o convenzioni

(2013/268/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 64^a sessione nell'ottobre 2012 e il Comitato della sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 91^a sessione nel novembre 2012 hanno approvato un codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO («codice III»). È previsto che la 28^a assemblea dell'IMO, nel dicembre 2013, adotti tale codice.
- (2) Il MEPC, in occasione della sua 64^a sessione e l'MSC, in occasione della sua 91^a sessione, hanno inoltre approvato un codice IMO relativo agli organismi riconosciuti («codice RO»). È previsto che il MEPC in occasione della sua 65^a sessione nel maggio 2013 e l'MSC in occasione della sua 92^a sessione nel giugno 2013, adottino tale codice.
- (3) L'MSC, in occasione della 91^a sessione, ha approvato modifiche alla convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 («convenzione sulla linea di carico»), alla convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 e alla convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969, allo scopo di rendere obbligatorio il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, da sottoporre all'esame e all'approvazione della 28^a assemblea dell'IMO.
- (4) Il MEPC, in occasione della sua 64^a sessione, ha approvato modifiche ai protocolli del 1978 e del 1997 relativi alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 («convenzione MARPOL»), allo scopo di rendere obbligatorio il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera. Il MEPC dovrebbe adottare tali modifiche nel 2014 nel corso della sua 66^a sessione.
- (5) L'MSC, in occasione della sua 91^a sessione, ha approvato modifiche alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 («convenzione SOLAS») e al protocollo del 1988 della convenzione SOLAS, come pure modifiche al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, allo scopo di rendere obbligatorio il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera. Nella

sua 92^a sessione, prevista nel giugno 2013, l'MSC dovrebbe approvare le modifiche alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia del 1978 («convenzione STCW») con gli stessi obiettivi di cui sopra. L'MSC dovrebbe adottare tali modifiche alla convenzione SOLAS e alla convenzione STCW nel 2014, in occasione della sua 93^a sessione.

- (6) Il MEPC, in occasione della sua 64^a sessione, ha approvato le modifiche al protocollo del 1978 relativo alla convenzione MARPOL, allo scopo di rendere obbligatorio il codice RO. Il MEPC dovrebbe adottare tali modifiche nel corso della sua 65^a sessione.
- (7) L'MSC 91, in occasione della sua 91^a sessione, ha approvato le modifiche alla convenzione SOLAS e al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, allo scopo di rendere obbligatorio il codice RO. L'MSC dovrebbe adottare tali modifiche nel corso della sua 92^a sessione.
- (8) Una volta adottate, le modifiche a tali protocolli e convenzioni saranno sottoposti dal segretario generale dell'IMO alle rispettive parti contraenti in modo che esse dichiarino il proprio consenso ad essere vincolate da tali modifiche in questione, esplicitamente o tacitamente, conformemente alle disposizioni di ciascun protocollo o convenzione.
- (9) Nessuno dei protocolli e delle convenzioni contiene clausole che escludano la formulazione di riserve per quanto riguarda le modifiche.
- (10) Il progetto di codice III è inteso a sostituire la risoluzione dell'IMO A.1054(27) contenente il codice attualmente in vigore per l'attuazione degli strumenti obbligatori dell'IMO e che a sua volta aveva sostituito, dopo alcuni emendamenti, la risoluzione A.847(20) che gli Stati membri, per quanto riguarda le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, sono tenuti a applicare in virtù della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾.
- (11) L'oggetto del codice RO è disciplinato in modo esaustivo dalla direttiva 2009/15/CE e dal regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽²⁾, sia in modo diretto, sia mediante riferimento a una serie di risoluzioni dell'IMO.

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

- (12) Inoltre, la direttiva 2009/15/CE stabilisce che, a seguito dell'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni internazionali, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve decidere, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite nell'ambito dell'IMO, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri. Il termine «convenzioni internazionali» come definito sia nella direttiva 2009/15/CE, sia nel regolamento (CE) n. 391/2009 include nella loro versione più aggiornata le convenzioni SOLAS, MARPOL e sulla linea di carico, oltre ai relativi protocolli e modifiche a tali convenzioni, nonché i relativi codici la cui applicazione è obbligatoria.
- (13) Gli obblighi che incombono agli Stati di bandiera nel quadro della convenzione STCW sono disciplinati dalla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾.
- (14) In alcuni ambiti sono state individuate possibili discrepanze tra il codice III e il codice RO rispetto agli atti giuridici dell'Unione. È necessario garantire la coerenza con il diritto dell'Unione degli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione all'applicazione del codice III e del codice RO nel quadro delle convenzioni STCW, SOLAS, MARPOL e sulla linea di carico, i loro protocolli e gli altri protocolli e convenzioni che rendono obbligatori per le parti contraenti il codice III e il codice RO.
- (15) La direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera ⁽²⁾ stabilisce una serie di obblighi per gli Stati membri che sono Stati di bandiera. Tra essi figura in particolare l'obbligo fatto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per fare sì che almeno una volta ogni sette anni venga effettuato un audit IMO delle loro amministrazioni. Gli effetti di tale rilevante disposizione devono cessare il 17 giugno 2017, o prima di tale data, come stabilito dalla Commissione, se è entrato in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell'IMO.
- (16) Con l'eccezione degli ambiti discrepanti con il diritto dell'Unione, i due progetti di codici vanno considerati, nel complesso, uno sviluppo positivo in quanto creeranno a livello mondiale standard elevati per le attività sia degli Stati di bandiera sia degli organismi riconosciuti. Per tali ragioni l'elaborazione di un codice RO dell'IMO era stata esplicitamente auspicata nel considerando 4 del regolamento (CE) n. 391/2009. È opportuno, pertanto, che l'Unione sostenga l'adozione dei due codici come strumenti obbligatori dell'IMO.
- (17) L'Unione non è né membro dell'IMO né parte contraente dei protocolli e delle convenzioni interessati. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad acconsentire di essere vincolati, nell'interesse dell'Unione, dalle modifiche ai protocolli e alle convenzioni di cui

trattasi che renderanno obbligatori il codice III e il codice RO, unitamente al sistema associato di audit degli Stati di bandiera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alla 28^a assemblea dell'IMO l'Unione sostiene il progetto di codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, quale approvato dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO nella 91^a sessione come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 16, dell'IMO.
2. Alla 28^a assemblea dell'IMO l'Unione si dichiara a favore dei seguenti punti:
 - a) modifiche all'allegato I, capitolo 1, regola 3 e inserimento di un nuovo allegato IV della convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato dal Comitato della sicurezza marittima dell'IMO nella 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 10, dell'IMO;
 - b) modifiche all'allegato I, regola 2 e l'inserimento di un nuovo allegato III alla convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO nella sua 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 12, dell'IMO;
 - c) modifiche alla convenzione sui regolamenti internazionali per prevenire gli abbordi in mare del 1972, con l'inserimento di una nuova parte F allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato dal Comitato della sicurezza marittima dell'IMO nella sua 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 11, dell'IMO.

Articolo 2

1. Alla 65^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO l'Unione sostiene il progetto di codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 64^a sessione e dal Comitato della sicurezza marittima dell'IMO nella sua 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 19, dell'IMO.
2. Alla 65^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO l'Unione sostiene l'adozione delle modifiche all'allegato I, regola 6, e all'allegato II, regola 8 del protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, con l'obiettivo di rendere obbligatorio il codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella 64^a sessione e come riportato nel documento MEPC 64/23, allegato 23, dell'IMO.

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132.

3. Alla 66^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO l'Unione sostiene l'adozione delle modifiche all'allegato I, regola 1; l'inserimento di un nuovo capitolo 10 nell'allegato I; le modifiche all'allegato II, regola 1; l'inserimento di un nuovo capitolo 9 nell'allegato II, l'inserimento di nuovi capitoli 1 e 2 nell'allegato III, le modifiche all'allegato IV, regola 1; l'inserimento di un nuovo capitolo 6 nell'allegato IV; l'inclusione dei nuovi capitoli 1 e 2 nell'allegato V; le modifiche all'allegato IV, regola 2; e l'inserimento di un nuovo capitolo 5 nell'allegato VI ai protocolli del 1978 e del 1997 relativi alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato tale comitato nella 64^a sessione e come riportato nel documento MEPC 64/23, allegato 20, dell'IMO.

Articolo 3

1. Alla 92^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO l'Unione sostiene il progetto di codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 91^a sessione e dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO nella sua 64^a sessione e riportato nel documento MSC 91/22, allegato 19, dell'IMO.

2. Alla 92^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO l'Unione si dichiara a favore dei seguenti punti:

- a) modifiche al capitolo XI-1, regola 1, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, quale modificata (SOLAS 1974), allo scopo di rendere obbligatorio il codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 20, dell'IMO;
- b) modifiche all'allegato I, capitolo I, regola 2-1 del protocollo del 1988 alla convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966, allo scopo di rendere obbligatorio codice IMO sugli organismi riconosciuti, quale approvato da tale comitato nella sua 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 21, dell'IMO.

3. Alla 93^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO l'Unione si dichiara a favore dei seguenti punti:

- a) modifiche alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, quale modificata (SOLAS 1974) tramite l'inserimento di un nuovo capitolo XIII, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato da

tale comitato nella sua 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 17, dell'IMO;

- b) modifiche all'allegato I, capitolo 1, regola 3 e l'inserimento di un nuovo allegato IV nell'allegato B del protocollo del 1988 della convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, quale approvato da tale comitato nella sua 91^a sessione e come riportato nel documento MSC 91/22, allegato 18, dell'IMO.

4. Alla 92^a e 93^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO l'Unione sostiene l'approvazione e successiva adozione di adeguate modifiche alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia del 1978, allo scopo di rendere obbligatorio il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera.

Articolo 4

1. La posizione dell'Unione, quale illustrata agli articoli da 1, 2 e 3, è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO e che agiscono congiuntamente negli interessi dell'Unione, fatta salva la dichiarazione contenuta nell'allegato.

2. Modifiche formali e di minore entità alla posizione dell'Unione, quale definita agli articoli 1, 2 e 3, possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia modificata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare di essere vincolati dalle modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, nell'interesse dell'Unione e fatta salva la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY

ALLEGATO

Dichiarazione di *[inserire il nome dello Stato membro contraente]*

[inserire il nome dello Stato membro contraente] ritiene che *[inserire il nome del codice pertinente]* contenga una serie di requisiti minimi che gli Stati membri possono elaborare e migliorare in modo adeguato per incrementare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente.

In particolare, in relazione a *[inserire il nome del codice pertinente]*, *[inserire il nome dello Stato membro contraente]* desidera sottolineare che nessuna disposizione del predetto codice può essere interpretata come comportante una qualsivoglia restrizione o limitazione all'adempimento degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto dell'Unione, per quanto riguarda:

- la definizione di «certificati statutari» e di «certificati di classe»;
- il campo di applicazione degli obblighi e dei criteri stabiliti per gli organismi riconosciuti;
- i compiti della Commissione europea per quanto riguarda il riconoscimento, la valutazione e, se appropriato, l'imposizione di misure correttive o sanzioni nei confronti degli organismi riconosciuti.

In caso di un audit dell'IMO, *[inserire il nome dello Stato membro contraente]* dichiarerà che si limiterà a verificare la conformità alle rilevanti disposizioni delle convenzioni internazionali pertinenti che *[inserire il nome dello Stato membro contraente]* ha accettato, compresi i termini della presente dichiarazione.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	41,5
	MA	51,3
	MK	65,0
	TN	27,9
	TR	62,1
	ZZ	49,6
0707 00 05	AL	36,9
	MK	34,4
	TR	163,2
	ZZ	78,2
0709 93 10	TR	145,6
	ZZ	145,6
0805 50 10	AR	100,7
	TR	95,7
	ZA	109,5
	ZZ	102,0
0808 10 80	AR	166,8
	BR	108,4
	CL	125,9
	CN	71,8
	NZ	134,1
	US	209,8
	ZA	120,3
	ZZ	133,9
0809 10 00	IL	325,6
	TR	183,3
	ZZ	254,5
0809 29 00	IL	750,0
	TR	459,9
	US	811,3
	ZZ	673,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE 2013/269/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2013

che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare nell'ambito delle Nazioni Unite il trattato sul commercio di armi relativamente a questioni di competenza esclusiva dell'Unione.
- (2) Il 2 aprile 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo del trattato sul commercio di armi. L'Assemblea generale ha altresì chiesto al segretario generale, in qualità di depositario del trattato, di aprirlo alla firma il 3 giugno 2013 ed ha invitato tutti gli Stati a prendere in considerazione la firma e, in seguito, in conformità con le rispettive procedure costituzionali, a diventare parti del trattato appena possibile.
- (3) L'obiettivo di tale trattato è stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la disciplina del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e impedire il loro dirottamento. Gli Stati membri hanno espresso la loro soddisfazione per l'esito dei negoziati e la loro volontà di procedere con urgenza alla firma del trattato.
- (4) Talune delle disposizioni del trattato riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione poiché

rientrano nell'ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno in materia di trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.

- (5) L'Unione europea non può firmare il trattato in quanto solo gli Stati possono esserne parti contraenti.
- (6) Pertanto a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE, relativamente a questioni di competenza esclusiva dell'Unione, è opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a firmare il trattato nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Relativamente a questioni di competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri sono autorizzati a firmare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

Si esortano gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi in occasione della cerimonia solenne che si terrà a New York il 3 giugno 2013, o comunque appena possibile dopo tale data.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

